

Alla I Commissione
Affari costituzionali
del Senato della Repubblica

**Memoria sul
DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”**

Premessa

L’analisi del DL 123/23 (d’ora in poi DL), e del relativo *Dossier XIX Legislatura “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. D.L. n. 123/2023 - A.S. n. 878”* del 25 settembre 2023, è stata condotta dai redattori di questa memoria adottando un punto di vista pedagogico che induce a evidenziare che le **misure** previste, in alcuni casi e per certi versi **necessarie, non** appaiono **sufficienti** a **prevenire** i fenomeni di cui trattasi e soprattutto a **gestirli con modalità e azioni che puntino sull’educazione e sulla formazione delle persone.**

Osservazioni, commenti e proposte

Pur apprezzando l’intento del DL, è necessario prendere atto che, come dichiarato nella Relazione introduttiva, **il fine** è quello di «**approntare una risposta sanzionatoria** ed altresì **dissuasiva** [...] intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose» (p. 3). Si riscontra, in questo senso, una piena coerenza del DL con le dichiarazioni del Ministro Nordio in conferenza stampa, ossia che le misure adottate siano state in gran parte sollecitate da magistrati e da appartenenti alle forze di polizia, incontrati a Caivano a una settimana dai tristi fatti di cronaca che lo hanno ispirato.

La finalità di cui si legge nella relazione (sopra richiamata) dichiara **l’adozione di una specifica modalità di concettualizzazione e, dunque, di gestione** dei fenomeni. Disagio giovanile, povertà educativa, criminalità minorile e sicurezza dei minori in ambito digitale non sono fenomeni accomunabili in una sola cornice di lettura e di intervento, come documentato da una vastissima letteratura scientifica interdisciplinare (pedagogica, sociologica, psicologica, antropologica e anche giuridica). Si tratta, al contrario, di espressioni e manifestazioni non sempre e non necessariamente collegate tra loro. Ognuna di esse, infatti, rappresenta un fenomeno complesso e definisce un’urgenza che è di molte aree del Paese e non solo di Caivano.

Il DL si caratterizza per un **ampliamento dell’azione punitiva a scapito di un approccio preventivo**, in contrasto con le basi culturali di un modello che punta sulla promozione sociale e dunque sull’educazione come leva per la prevenzione non solo di comportamenti devianti e criminali, ma anche di povertà educative e più in generale di disagio individuale e collettivo. Pur secondo una **logica di controllo** – che quantomeno dovrebbe consentire alle istituzioni di poter intervenire in maniera chiara e diretta (senza però penalizzare la chiave educativa, preventiva e promozionale dell’azione) –, il DL si

occupa di molti aspetti, tra cui: interventi infrastrutturali (art. 1, risanamento, ripristino, adeguamento, completamento, ricostruzione, riqualificazione, rigenerazione del Centro sportivo - tristemente famoso - e di spazi ed edifici “nell’area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative”, comma 6); orientamento universitario e supporto culturale, sociale e psicologico agli studenti (art. 2); prevenzione e tutela della sicurezza pubblica (art. 3); prevenzione della violenza giovanile (art. 5), ed enfatizzando la dimensione dell’avviso, del provvedimento interdittivo, attuabile in una situazione di rischio già emerso; percorso di rieducazione del minore (art. 8, comma 1, lett. b.); potenziamento del Piano asili nido (art. 11); alfabetizzazione digitale (art. 14).

In generale, però, il DL **non sembra esprimere una visione di sistema** che connetta il comportamento del singolo alla dimensione comunitaria. Secondo questa visione, la questione andrebbe affrontata **promuovendo le alleanze educative territoriali** tra famiglie, scuole, parrocchie, centri sportivi, ricreativi, socio-educativi, valorizzando il ruolo del terzo settore, delle associazioni culturali, dei servizi sociali e dei servizi educativi, anche nell’ottica di rafforzare la comunità educante come ambiente capace di offrire ai minori opportunità di crescita e di emancipazione da condizioni di povertà educativa. Non sembra si tenga conto di questa prospettiva per «fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile». Tale considerazione trova conferma nelle premesse del DL, nelle quali, per esempio, il fenomeno della devianza viene ricondotto solo a quello dell’«esclusione scolastica», coniugando le misure per il «rispetto dell’obbligo scolastico» al «valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta».

I fenomeni di cui trattasi, quando si manifestano in modi e forme che arrecano pericolo per gli altri, vanno certamente sanzionati e contrastati, perché esistono e perché è doveroso rispondere alle legittime esigenze di sicurezza delle cittadine e dei cittadini. Tuttavia, tali fenomeni vanno anche e soprattutto prevenuti e gestiti in maniera non parziale e provvisoria. In questo senso, **le misure previste appaiono poco proficue a garantire sicurezza sociale e a ridurre il rischio di condotte recidivanti da parte di minori di età**. La predominanza di una interpretazione sanzionatoria, in assenza di misure pedagogiche preventive e di gestione, sembra infatti alimentare un approccio secondo cui **il problema** – che si tratti di disagio giovanile, di povertà educativa, di criminalità minorile o di sicurezza dei minori in ambito digitale – **viene inteso come una questione individuale del soggetto**, che è disagiato, che è vittima di povertà educativa, che agisce in maniera antisociale e criminale, che è esposto a rischi di sicurezza in ambito digitale. Da qui la necessità di investire sul suo controllo e sul suo orientamento, per esempio finanziando i concorsi a tempo indeterminato per la polizia locale (Capo I, art. 1, comma 8), aumentando le pene, ridefinendo gli strumenti alternativi di pena per i minori. L’enfasi sul contrasto non prevede investimenti di risorse economiche e umane sulla promozione educativa e formativa. Quando compare, la prevenzione è associata a misure coercitive, come nel caso dell’art. 5 (Capo II – Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile), dove sembra ridursi all’avviso orale rivolto dal questore al minore. L’impressione che se ne ricava è quella di voler inasprire il controllo e la punizione del singolo, correndo il rischio di lasciar intendere che il soggetto è il solo responsabile del suo comportamento senza tener conto dell’influenza che il suo ambiente di vita ha sulla condotta individuale, condizionando scelte e opportunità sia dal punto di vista economico che culturale.

Le misure di prevenzione della violenza giovanile si traducono sostanzialmente in divieti, in particolare, “per i giovani responsabili di violenze” (capo II - art. 5), di usare strumenti informatici e telefoni cellulari (comma 6bis). In accordo con questo articolo, l’**art. 13** (Capo IV - Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica) reca norme tese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica. Quanto previsto dall’**art. 14** (Capo IV - Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative) **vede la famiglia come semplice destinataria di servizi** di consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, quando invece, nell’ottica della **promozione** territoriale e della **costruzione** della **comunità educante**, la famiglia può divenire **parte attiva** di interventi di sistema contro la povertà educativa, il disagio e la devianza minorile.

Il DL potrebbe risultare più efficace se concedesse maggior spazio all'educazione, che in generale sembra restare residuale. Per esempio, considerando l'orientamento come processo formativo che punti al riposizionamento intenzionale del soggetto.

Il punto di **criticità** più forte è, dunque, rappresentato dalla **modalità di concezione e di affrontamento del problema** da cui discende uno **spazio residuale per l'educazione**. Se, per esempio, il comportamento antisociale fosse concettualizzato come l'esito di un processo relazionale tra contesto e soggetto, allora lo spazio per l'educazione diventerebbe prioritario. In questo senso, per esempio, nel testo del decreto la scuola appare puramente strumentale a ridurre un fenomeno già catalogato come 'criminalità minorile': non come un luogo di crescita e prevenzione del disagio, quale pure può essere.

Il **minore criminale**, cui il DL dedica il **Capo II** (Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile), al netto di avvisi, ammonimenti e di tutte le misure previste dall'ordinamento, con relative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è residualmente reso oggetto di un «percorso di rieducazione» previo «svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi» (**art. 8**). Pur riconoscendo le potenzialità formative di esperienze quali quelle citate nel DL, è importante ricordare che occorrono tempi più lunghi dei 6 mesi indicati e un costante lavoro di accompagnamento da parte di professionisti qualificati, come educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, perché si sviluppino nei minori nuovi apprendimenti e nuove abitudini capaci di contrastare le 'microculture' di provenienza. Il **programma di «reinserimento» e «rieducazione civica e sociale»** è definito sentendo «i servizi minorili» di cui all'art. 6 del citato DPR 448/1988, vale a dire i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Nessuna professionalità educativa e pedagogica è esplicitamente coinvolta né rispetto alla definizione del programma né rispetto all'accompagnamento educativo del 'minore' e alle valutazioni di cui all'art. 8, comma 5. **Alcuna misura sembra essere prevista per potenziare la disponibilità di personale educativo adeguatamente qualificato** (educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti) negli istituti penali per minorenni.

Il DL definisce, **dal punto di vista giuridico**, cosa "si può fare" e cosa "non si può fare" e quali sono le conseguenze in termini di **rinforzi positivi e negativi** a comportamenti ritenuti approvabili o condannabili. Un esempio di rinforzo è quanto previsto all'**art. 10, comma 5**, laddove si dichiara che, per «motivare la presenza dei docenti, in contesti disagiati», si prevedono incentivi economici e premiali ai fini della carriera. Altro esempio di rinforzo è previsto all'**art. 12, comma 4**: esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare che non si occupa della regolare frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei componenti minorenni della famiglia. Si interviene «approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale». Ciò però **non è sufficiente ad accrescere la motivazione professionale**: come suggeriscono studi e ricerche, la motivazione autentica si sollecita quando si lavora su moventi di interesse intrinseci e non estrinseci. Non basta l'incentivo economico o un sostegno alla 'raccolta punti' in graduatoria per motivare autenticamente un insegnante (il cui stipendio, come tristemente noto, si attesta a livelli bassissimi, per cui meglio sarebbe provvedere a un adeguamento generalizzato), come **non basta tagliare dei fondi o punire anche severamente**, «con la reclusione fino a due anni» (**art. 12, comma 1**, modifica del codice penale), **per motivare un genitore a mandare i figli a scuola**.

Con riferimento agli **aspetti educativi del sistema penale**, al **Capo II**, recante "Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile", è evidente l'irrigidimento dello strumento penale, a scapito di spazi per progetti educativi coinvolgenti minori, famiglie e comunità, in un'ottica di responsabilizzazione e non solo di inasprimento delle pene e delle sanzioni. Come anticipato, l'introduzione del delitto di inosservanza dell'obbligo scolastico appare priva di efficacia preventiva, dal momento **che i contesti** degradati e quelli legati alla criminalità organizzata, dove più si verifica il

fenomeno della dispersione scolastica, **sono per lo più impermeabili alla minaccia di sanzioni**. La stessa previsione del Daspo urbano per i minorenni è ben lontana da un approccio pedagogico al problema della devianza minorile. La ricerca scientifica interdisciplinare ci dice che nei giovani si riscontra una significativa inconsapevolezza di alcuni aspetti di lesività che determinate condotte generano, di conseguenza sarebbe opportuno prevedere strumenti attraverso i quali giungere a un'autentica consapevolezza dei comportamenti scorretti anziché intervenire con una mera repressione, attraverso un atto formale dell'organo accertatore (l'ordine di allontanamento dai luoghi di frequentazione), anch'esso difficilmente comprensibile dal minorenne e quindi presumibilmente generatore semplicemente di sentimenti di rivalsa. Così pure si può dire per l'esplicita estensione ai minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni della possibilità di ricevere dal questore l'avviso orale previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione o la procedura di ammonimento – in particolare di fronte a episodi di bullismo; e pure per l'introduzione della possibilità di vietare, assieme all'avviso orale, l'utilizzo di piattaforme social e telefoni cellulari, con conseguenze penali fino a tre anni di carcere. In questo modo non si lascia spazio per forme di apertura a un dialogo con gli adolescenti, a un accompagnamento educativo che valorizzi anche il coinvolgimento delle agenzie educative, nella direzione di offrire ai minori la possibilità di frequentare ambienti ricchi dal punto di vista delle opportunità di crescita. Riguardo al DASPO urbano, per esempio, si fa presente che il solo allontanamento dai luoghi sportivi non è sufficiente a scoraggiare comportamenti devianti, ma occorre anche far vivere ai minori esperienze di aggregazione, anche sportiva, diverse da quelle cui sono abituati e sostenute da progetti educativi territoriali.

In modo distonico rispetto alla necessità di intervenire piuttosto sui servizi che sulle pene si pongono anche l'aumento del carico sanzionatorio (**art. 4**) e l'ampliamento dell'uso della custodia cautelare; eppure i dati sulle recidive dimostrano che è necessario operare cambiamenti, anche paradigmatici, nella gestione della pena, investendo maggiormente sull'educazione e sulla formazione e sul sovraffollamento nelle carceri minorili. La Corte costituzionale ritiene la finalità rieducativa della pena non assoggettata a deroghe, neanche per finalità pur legittime di prevenzione generale o di allarme sociale. La Corte sintetizza la funzione della giustizia minorile identificandola in quella «diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni» (Corte cost., 4 marzo 1964, n. 25) e precisa che «la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale [artt. 30 e 31 Cost.] e che, in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale»; e, ulteriormente, che la finalità educativa «caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori», tanto da connotare «il trattamento del minore anche nella fase esecutiva» (Corte cost., 16 marzo 1992, n. 125).

Solleva, inoltre, seri interrogativi **l'introduzione del percorso di rieducazione del minore** di cui all'**art. 8 lettera b)**, non solo rispetto alla sua pertinenza come percorso rieducativo in sé, come prima esplicitato, ma anche per il fatto che **si sovrappone all'istituto della messa alla prova**, sebbene la sua proposizione divenga obbligatoria nei casi previsti. Il rifiuto da parte del giovane o la mancata riuscita del percorso va a determinare l'impossibilità di accesso a quest'ultima. A differenza della messa alla prova, poi, il percorso di rieducazione prevede obbligatoriamente che il giovane svolga lavori socialmente utili o altre attività a titolo gratuito, **impedendo così la valutazione caso per caso** del magistrato rispetto a cosa sia meglio per il soggetto e andando a incidere sulla adesione libera a certe misure, premessa indispensabile per un reale percorso di responsabilizzazione che coinvolga il minore nel proprio processo di autoeducazione.

L'**art. 9** ("Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni") prevede che «Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

- a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
- b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;
- c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c)». Appare chiaro che anziché puntare su un intervento orientato pedagogicamente, in una situazione in cui il giovane detenuto diventa di più difficile gestione e, dunque, in cui l'agire educativo si fa indispensabile, si preferisca, più semplicemente, neutralizzare il problema.

Pur **apprezzando la messa a disposizione di finanziamenti** che il Ministero dell'università e della ricerca fornirà a «specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» (Capo I, **art. 1, comma 6**), **si ritiene la misura non sufficiente a garantire il funzionamento di spazi ed edifici** nei quali dovrebbero essere realizzati i progetti delle università. Mette conto segnalare, a questo proposito, che le attività educative e formative non sono episodiche e di breve durata, che i progetti andrebbero realizzati dalle università con le numerose realtà già operanti nel territorio, con educatori e pedagogisti che dovrebbero essere adeguatamente reclutati e remunerati; non da ultimo, le attività educative e formative non dovrebbero essere intese come esito isolato di un progetto ma rientrare in una programmazione stabile, organica e in grado di **garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo**.

Si deve constatare, da questo punto di vista, che anche le misure proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) per contrastare l'aumento della violenza nei contesti scolastici rispondono all'intento di intervenire su tre piani: valutazione del comportamento, misura della sospensione e quella della cittadinanza solidale. La proposta di riforma del D.P.R 22 giugno 2009 n.122, relativo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, e del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249, che reca lo Statuto delle studentesse e degli studenti (MIM, 2023), pur costituendo un segnale importante rispetto all'attenzione delle istituzioni nei confronti dei docenti che spesso lamentano l'assenza di supporti adeguati, è comunque viziato dalla logica dell'emergenza e da un orientamento che rischia di ridurre le misure a pure azioni securitarie e coercitive. Appare anche lì sottovalutata la dimensione più propriamente educativa e di prevenzione pedagogica.

Rispetto a quella proposta, il "Decreto Caivano" prevede **specifici interventi di supporto alle istituzioni scolastiche**. Infatti al CAPO III (Disposizioni in materia di offerta educativa), nell'**art. 10** si parla di azioni da far rientrare nel più ampio quadro dell'Agenda sud, che potranno realizzarsi attraverso un potenziamento dell'organico, azioni specifiche curriculari ed extracurriculari per contrastare la dispersione scolastica ecc. Si dichiara che per raggiungere alcune di queste finalità (comma 3) vengono adottate le seguenti misure e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

Tali misure, di fatto, introducono altre finalità; pertanto **non appare chiara la modalità attraverso cui raggiungere gli obiettivi dichiarati**. Si fa riferimento anche a reti di scuole (c. 3) o a coinvolgimento di altri attori sociali e territoriali (c. 5, a); resta da capire su quali risorse, oltre ai fondi stanziati, le scuole possano contare per mettere in pratica le azioni richieste.

Interessante è anche la misura di potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia (**art. 11**), che va nella direzione di aumentare i fondi previsti e che dovrebbe sostenere non solo le infrastrutture ma anche e soprattutto le risorse umane che vi devono lavorare.

Una delle esperienze che il decreto intende valorizzare è lo **sport**, per mezzo di una riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare (**art. 1, comma 1**). Tale azione non pare inquadrata nell'ambito di uno scenario complesso che tenga conto delle implicazioni educative e formative dello sport. Nel prevedere «criteri e modalità per l'affidamento

in uso degli impianti del centro sportivo ex Delphinia di Caivano» (art. 1, comma 5) sarebbe auspicabile individuare come prioritari, nell'ottica della costruzione di una comunità educante, non «i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato» ma forme di progettualità congiunte fra questi gruppi e le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi e non militari. La disposizione, invece, prevede l'affidamento, in subordine a criteri e modalità da altri soggetti definiti, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive. Non si evince, dal testo del decreto, alcuna valorizzazione della dimensione educativa dello sport né si prevede l'impiego di operatori sportivi, educatori, pedagogisti.

È significativo che nel Dossier la parola 'educatore' compaia una sola volta (a p. 93), come pure una sola volta compaia nel Decreto, all'art. 14, come termine generico e con riferimento alla sola alfabetizzazione digitale e mediatica. In realtà, nelle periferie e nei centri urbani molto lavoro di prevenzione viene svolto da enti e istituzioni educative extrascolastiche, attraverso progetti territoriali che hanno permesso, negli anni, di contenere il fenomeno della criminalità minorile lavorando anche con le famiglie (si veda, ad esempio, il lavoro dei "Maestri di strada", il progetto "Integra", e moltissimi altri se ne potrebbero citare). Una valorizzazione delle azioni svolte da tutte le agenzie educative sul territorio potrebbe consentire di agire per il contrasto al disagio minorile in maniera capillare ed efficace, se opportunamente coordinata.

In generale, l'ampiezza del DL penalizza la sua organicità e **rischia di offrire messaggi fuorvianti a quanti si occupano di educazione, istruzione e formazione.** La questione andrebbe affrontata attraverso un'oculata regia, in modo da coordinare le azioni previste avvalendosi anche di équipe multidisciplinari e di gruppi di monitoraggio. Se dunque le misure del Capo III hanno una qualche componente educativa (almeno nell'intenzione e comunque da sostanziare), si corre il rischio che sull'interpretazione di quanto scritto pesino tutte le misure precedenti legate al codice penale, ai centri di detenzione per minorenni, all'aumento del numero di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

Tutto ciò premesso, oltre a **suggerire una più approfondita e organica lettura dei fenomeni posti ad oggetto del decreto**, con il **coinvolgimento di esperti** in fase di scrittura e modifica della disposizione, e non ex-post, si avanzano alcune **proposte**:

- 1) inserire un esplicito riferimento ai **Patti Educativi di Comunità**, in relazione a tutti i punti in cui si parla di azioni educative/formative/istruttive;
- 2) prevedere l'istituzione di **gruppi di coordinamento pedagogico** fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali;
- 3) modificare la successione dei vari articoli prevedendo una **priorità per le misure educative e formative**;
- 4) all'**art. 2, comma 1**, laddove si fa riferimento alla questione dell'**orientamento universitario**, si chiede di **aggiungere le parole** "di stampo pedagogico", dopo "orientamento universitario", e le parole "educativo, formativo" fra la parola "supporto" e la parola "sociale", riformulando la frase nel modo seguente: «volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi»;
- 5) allo stesso **art. 2, comma 1**, al fine di valorizzare le risorse espresse dal territorio e consolidare una logica di cooperazione e alleanza educativa territoriale fra le diverse istituzioni in grado di fornire un supporto adeguato, si suggerisce di **aggiungere le parole** «, in collaborazione con enti e altre istituzioni locali» dopo «con una o più Università statali aventi sede in Campania», riformulando la frase nel modo seguente: «...il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive

un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto...»;

- 6) valorizzare adeguatamente e diffusamente le **risorse preventive ed educative**, le **professionalità educative, formative e pedagogiche**, presenti nei territori di interesse in misura quantitativamente significativa e adeguata a garantire il funzionamento di un sistema educativo territoriale che pare ancora tutto da costruire e che, allo stato attuale, paga i limiti di una visione parziale ed emergenziale della c.d. "povertà educativa", con investimenti occasionali, a scadenza e a intermittenza, con condizioni di lavoro precario e non adeguatamente remunerato che impediscono a educatrici/educatori e pedagogiste/pedagogisti di fornire il necessario contributo all'emancipazione sociale e culturale di cui necessita il territorio oggetto di attenzione del DL, se non operando, come anche accade (con evidente ridotto impatto), su base volontaria e silenziosa;
- 7) individuare **linee di intervento nelle scuole da concordare con il MIM**, con la predisposizione di percorsi formativi per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in connessione con i temi della **cultura mediativa e del processo penale minorile**, della sua valenza educativa e della sua funzione pedagogica, considerato quanto la scuola sia un interlocutore privilegiato nel processo penale minorile;
- 8) istituire **gruppi di lavoro** itineranti con professionisti che incontrino studenti, insegnanti, famiglie, operatori, giudici, per parlare dei fenomeni oggetto del DL, sensibilizzando rispetto alla percezione della **Giustizia Riparativa** e al suo profondo valore in termini di tutela e accoglienza delle vittime, di recupero dell'autore di reato, di sicurezza sociale, di contenimento della recidiva. La Giustizia Riparativa è una giustizia formativa ed educativa ed è dunque promotrice di sicurezza sociale. Far percepire la giustizia riparativa come momento di grande risorsa, di sicurezza, consente poi di utilizzare tale strumento di mediazione del conflitto istintivamente in qualunque contesto;
- 9) ampliare in modo efficace l'offerta di **consulenza pedagogica per famiglie e scuole**, mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Silvana Calaprice

Coordinatrice del Gruppo di lavoro
SIPed "Educatori e Pedagogisti. Ricerca,
Azione, Professione"

Cristina Palmieri

Coordinatrice del Gruppo di lavoro
SIPed "Educatori e Pedagogisti. Ricerca,
Azione, Professione"

Pascal Perillo

Coordinatore del Gruppo di lavoro
SIPed "Educatori e Pedagogisti. Ricerca,
Azione, Professione"
Presidente del CoNACLEP